



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**L'UFFICIO PER LA TUTELA DELLA CULTURA E DELLA
MEMORIA DELLA DIFESA**

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "ALDO MORO" DI BARI

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**PER L'ANALISI DEI RESTI MORTALI DEI CADUTI
APPARTENENTI ALL'EQUIPAGGIO DEL SOMMERSIBILE
SCIRE' E SEPOLTI AL SACRARIO MILITARE DEI CADUTI
D'OLTREMARE DI BARI**

L'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa (UTCMD), con sede in Roma, in Piazza della Marina n. 4, nella persona del Capo dell'Ufficio, Generale di Corpo d'Armata Andrea RISPOLI;

l'Università degli studi "Aldo Moro" (UniBA), con sede in Bari, in Piazza Umberto I, nella persona del Magnifico Rettore, Professor Roberto BELLOTTI, nato a Bari (BA) il 06 settembre 1963;

l'Università degli studi di Trieste (UniTS), con sede in Trieste, in Piazzale Europa n. 1, nella persona della Magnifica Rettrice Professoressa Donata VIANELLI, nata a Vicenza (VI) l'8 maggio 1967.

VISTI

- il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che l'UTCMD è competente per:
 - il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme dei Caduti e per la definizione della posizione giuridico-matricolare dei singoli Militari, caduti e dispersi;
 - la sistemazione, la manutenzione e la custodia dei Sepolcreti militari, sia in Italia che all'estero, in cui sono raccolti i resti mortali dei Caduti italiani;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 denominato *General Data Protection Regulation* (GDPR);
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo.

PREMESSO CHE

- le notizie sulla vicenda storica del Sommergebile “SCIRÈ” riportano che il 10 agosto 1942, lo Scirè veniva fatto oggetto del fuoco nemico ed affondato nella baia di Haifa (Israele) e lì risulta oggi giacente sul fondale antistante il porto;
- nel 1984 i Resti mortali di 42 Caduti italiani facenti parte dell'equipaggio dell'Unità in questione, composto complessivamente da 60 unità, furono recuperati e rimpatriati per la successiva tumulazione presso il Sacario militare dei Caduti d'oltremare di Bari;
- i Resti umani recuperati sono stati rinvenuti in modo parziale e commisto;
- la mancanza di segni distintivi o di elementi di riconoscimento non ha consentito l'identificazione dei Caduti e pertanto furono tutti classificati come “IGNOTI”;
- con lettera del 09 giugno 2025, che costituisce parte integrante del presente Atto, gli Atenei di Bari e Trieste hanno chiesto all'UTCMD di poter ricevere in consegna 14 delle 42 cassette ossario contenenti i Resti mortali dei Caduti in questione, per effettuare uno studio di fattibilità in ordine all'identificazione;

Tutto ciò premesso, l'UTCMD, UniBA e l'UniTS, congiuntamente denominate “Parti”, convengono quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina le attività di analisi dei Resti dei Caduti indicati in premessa, ai fini della relativa identificazione, mediante esami antropometrici, a cura dell'Istituto di medicina legale di UniBA, e scientifici di comparazione del DNA, a cura dell'Istituto di medicina legale di UniTS, stante l'attuale commistione dei Resti stessi.

Art. 3

Custodia dei Resti mortali durante gli esami antropometrici

1. UniBA - Istituto di medicina legale è responsabile dell'integrità, della custodia e della corretta e onorevole conservazione della totalità dei Resti, dal momento del ritiro delle cassette ossario, al momento della restituzione delle stesse a UTCMD.
In tale ottica, UniBA deve mettere in atto tutte le precauzioni ritenute necessarie al fine di evitare qualsiasi smarrimento, sottrazione, danneggiamento e/o modifica dei reperti stessi, ad eccezione di quelli strettamente necessari per l'effettuazione degli esami.
2. UTCMD, all'atto della consegna delle cassette a UniBA, provvede a redigere, in duplice copia, apposito verbale di custodia, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della difesa.
3. Al termine degli esami antropometrici, UniBA provvede a consegnare all'UTCMD una Relazione conclusiva, attestante il termine dell'attività di propria competenza.

Art. 4

Custodia dei Resti mortali durante gli esami del DNA

1. UTCMD provvede al trasporto delle cassette oggetto d'analisi dalla sede di UniBA a quella di UniTS.
2. UniTS - Istituto di medicina legale è responsabile dell'integrità, della custodia e della corretta e onorevole conservazione della totalità dei Resti, dal momento del ritiro delle cassette ossario, al momento della restituzione delle stesse a UTCMD.
In tale ottica, UniTS deve mettere in atto tutte le precauzioni ritenute necessarie al fine di evitare qualsiasi smarrimento, sottrazione, danneggiamento e/o modifica dei reperti stessi, ad eccezione di quelli strettamente necessari per l'effettuazione degli esami.
3. UTCMD, all'atto della consegna delle cassette a UniTS, provvede a redigere, in duplice copia, apposito verbale di custodia, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Ministero della difesa.
4. Al termine degli esami scientifici di comparazione del DNA, UniTS provvede a consegnare all'UTCMD una Relazione conclusiva, attestante il termine dell'attività di propria competenza.

Art. 5

Referenti e comunicazioni

1. Per le finalità del presente Protocollo e, in particolare, allo scopo di monitorare le attività svolte, le Parti designano i seguenti referenti:
 - UTCMD: Col. Gerardo CONTRISTANO (dss.direttore@utcmd.difesa.it);

- UniBA: Prof.ssa Valeria SANTORO (valeria.santoro@uniba.it);
 - UniTS: Prof. Paolo FATTORINI (fattorin@units.it).
2. Qualsiasi comunicazione/notifica o richiesta consentita dal presente Protocollo deve essere eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
- UTCMD: utcmd@postacert.difesa.it;
 - UniBA: universitabari@pec.it;
 - UniTS: ateneo@pec.units.it.

Art. 6

Riservatezza

1. Le attività previste dal presente Protocollo sono subordinate al rispetto dei vincoli di riservatezza e segretezza connesse con la legge sulla *privacy*.
2. Qualsiasi divulgazione delle attività o dei risultati scaturiti da esse e qualsiasi iniziativa mediatica dovrà essere preventivamente condivisa ed autorizzata da UTCMD.

Art. 7

Prescrizioni sulla sicurezza

1. Le attività individuate dovranno essere poste in essere nel rispetto delle vigenti normative inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà pertanto a cura:
 - di UTCMD, in ambito Sacratio dei Caduti d'Oltremare di Bari, attraverso il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, informare in merito il personale che prenderà parte all'attività in argomento, nonché curare tutti gli aspetti di sicurezza connessi con il materiale svolgimento delle attività approvate;
 - degli Istituti di Medicina Legale di UniBA e UniTS eseguire ogni utile accertamento mediante l'ausilio delle più moderne e validate tecniche, senza oneri per il Ministero della difesa, nonché curare tutti gli aspetti di sicurezza connessi al materiale svolgimento delle attività approvate.
2. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Università si impegnano a trattare i dati personali per le finalità del presente Protocollo, in qualità di titolari autonomi del trattamento per quanto di propria competenza - dalla fase della raccolta fino alla cancellazione - in conformità a quanto previsto dal:
 - Regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
 - D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in cui il legislatore ha sancito che *i diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione e, pertanto, ai dati delle persone decedute continuano ad applicarsi le tutele previste dalla disciplina sulla protezione dei dati.*

2. I titolari del trattamento si identificano nel Capo dell'UTCMD e nei Rettori di UniBA e UniTS, così come identificati in premessa.

Art. 9

Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche e dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti potranno promuovere anche opere letterarie, ricerche, pubblicazioni, unitamente a film o documentari editi o promossi dagli stessi e rifacenti agli aspetti valoriali del contesto storico indicato in premessa, in applicazione della legge sulla *privacy* e preventivamente autorizzati da UTCMD.
2. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente; in ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.
3. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
4. Le Parti rilasciano, reciprocamente, l'autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi loghi, nell'ambito e limitatamente alle attività e iniziative discendenti dal presente Protocollo d'intesa.

Art. 10

Copertura degli oneri assicurativi

1. Le Università e l'UTCMD garantiscono parimenti l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale ed i terzi di cui dovessero servirsi per la realizzazione del presente accordo.

Art. 11

Clausola di limitazione di responsabilità

1. Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.
2. È altresì esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Art. 12

Durata, revisione e recesso

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e produrrà i propri effetti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle analisi, significando che i contenuti potranno essere richiamati in un eventuale *addendum*, che le Parti decideranno di sottoscrivere, per disciplinare attività future, correlate all'esito delle analisi.
2. Il Protocollo può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti o in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive UE che influiscano sulle attività delle stesse.

3. Ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, inviando apposita comunicazione, fermo restando l'obbligo di adempimento degli obblighi già assunti.
In caso di recesso, le Parti si impegnano a cooperare per garantire la sistemazione dei Resti mortali nella sede originale presso il Sacrario militare di Bari.

Art. 13

Oneri finanziari e registrazione

1. Il presente protocollo non comporta flussi finanziari fra le Parti, che sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In particolare:
- UTCMD sosterrà gli oneri connessi alle spese di trasporto delle cassette ossario;
 - UniBA e UniTS sosterranno gli oneri connessi allo svolgimento delle analisi da svolgere sui Resti dei Caduti.
2. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4,5,6 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente, mentre l'imposta di bollo è suddivisa in parti uguali.

Art. 14

Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Protocollo, composto da 14 (quattordici) articoli, giuste le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *c*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, è sottoscritto dalle Parti mediante apposizione di firma digitale.


**IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ
DI BARI "ALDO MORO"**

Prof. Roberto BELLOTTI



**IL CAPO DELL'UFFICIO
PER LA TUTELA DELLA
CULTURA E DELLA
MEMORIA DELLA DIFESA**

Gen. C.A. Andrea RISPOLI



**LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

Prof.ssa Donata VIANELLI

